



ALTEA LEX
STUDIO LEGALE VON DER SEIPEN

E-mail: studiolegale@vonderseipen.de

Tel.: +49 221 8006444-50

Web: www.vonderseipen.it

Semplificazioni del regime IVA per consegne di beni da un Paese UE in Germania

A partire dal 1° gennaio 2018 è entrata in vigore una nuova normativa sull'IVA, che interessa le aziende italiane che inviano merci in Germania mediante consegna in conto deposito (*consignment stock*) in un magazzino del cliente oppure in un magazzino della stessa azienda italiana, dal quale la merce viene smistata.

Finora l'amministrazione tedesca richiedeva sempre che l'azienda italiana aprisse una posizione IVA in Germania, rendendo il procedimento di fatturazione più articolato e obbligando la società a depositare mensilmente una dichiarazione IVA in Germania.

Nell'ambito del progetto della Commissione Europea per la semplificazione dei rapporti di compravendita tra Stati membri dell'Unione Europea e tenendo conto di alcune pronunce della giurisprudenza amministrativa e tributaria, il Ministero delle Finanze tedesco, con un provvedimento del 10.10.2017, ha stabilito che, per il tipo di operazioni in esame, l'apertura della posizione IVA in Germania è necessaria soltanto in alcuni casi.

In sintesi, se è già stabilito chi sia l'acquirente nel momento in cui i beni partono dall'Italia verso la Germania, non sussiste l'obbligo all'apertura della posizione IVA tedesca. Si parla, infatti, nel provvedimento ministeriale di "ordine vincolante", quando i beni vengono spediti ad un cliente che li ha già pagati oppure li ha ordinati obbligandosi a pagarli.

In tal caso non è necessario aprire la posizione IVA tedesca neppure se i beni, prima di giungere all'acquirente, rimangono fermi per un breve periodo di tempo in un magazzino situato in Germania, a disposizione del venditore o dell'acquirente.

Ciò avviene, per esempio, quando un'azienda italiana ha concordato con l'acquirente tedesco il pagamento dopo l'arrivo della merce in un magazzino in Germania e solo successivamente la consegna.

In questi casi non sarà più necessario per l'azienda italiana aprire una posizione IVA, fatturare con IVA tedesca e presentare dichiarazioni fiscali in Germania.

Tale obbligo rimane, invece, non è ancora stato determinato l'acquirente dei beni, nel momento in cui i beni vengono spediti dall'Italia in Germania. Questo avviene quando un'azienda italiana invia i beni in un magazzino in Germania e questi vengono venduti ad acquirenti tedeschi.

soltanto dopo il loro ingresso in Germania. L'operazione di vendita si considera, dunque, avvenuta sul territorio tedesco ed è necessario per l'azienda italiana adempiere ai propri obblighi fiscali in Germania.

È necessario prestare particolare attenzione quando l'azienda italiana consegna i propri beni in un magazzino di pertinenza del destinatario soltanto in conto deposito, ossia mettendoli a disposizione senza trasferirne la proprietà, permettendo al destinatario, entro un termine prestabilito, di decidere se acquistarli o restituirli.

Il provvedimento del ministero stabilisce che, trattandosi in questo caso di un destinatario della merce è soltanto "probabile" e non noto, i due casi non sono equiparabili.

Nonostante le importanti precisazioni del Ministero delle Finanze tedesco, ci sono molte situazioni concrete nelle quali le disposizioni del provvedimento mantengono un certo margine di incertezza interpretativa: per esempio cosa si intenda per breve periodo in cui la merce può restare nel magazzino del venditore oppure quali siano i criteri per stabilire se l'ordine sia vincolante o meno.

Per queste ragioni nel caso in cui un imprenditore italiano operi con clienti tedeschi ricorrendo al *consignment stock* è fondamentale analizzare ogni singolo caso per comprendere se procedere con la fatturazione esente IVA o meno. È possibile interpellare, in via preventiva, l'Agenzia delle Entrate tedesca competente, che può fornire rapidamente una linea guida per interpretare la normativa; tale richiesta deve avvenire in lingua tedesca.

La Commissione Europea ha pubblicato, inoltre, una proposta per ulteriori semplificazioni relative a IVA e *consignment stock*. A partire dal 1° gennaio 2019 potrebbero esserci quindi ulteriori informazioni su questo argomento.